

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova FMI, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova FMI, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta), unità di S. Marco Evangelista (Caserta) (NID 9912FR0007), per un massimo di settanta unità lavorative, per il periodo dal 1° agosto 1999 al 31 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1999 con decorrenza 1° agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

00A1509

DECRETO 10 gennaio 2000.

**Individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente, ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.**

#### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che affida al Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'individuazione mediante proprio decreto, di qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico, idonee al collocamento al lavoro dei lavoratori non vedenti, ai fini di dare applicazione alla legge 29 marzo 1985, n. 113;

Visto l'art. 6, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte concernente il collocamento obbligatorio dei soggetti non vedenti in possesso di diverse qualifiche professionali rispetto a quelle specificamente riconosciute per legge;

Vista la legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi, che istituisce, all'art. 2, l'Albo professionale nazionale dei minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico;

Vista la citata legge n. 113 del 1985, che disciplina il collocamento al lavoro e il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, e visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 relativi, rispettivamente, alla formazione dell'albo professionale dei centralinisti privi della vista ed alla abilitazione alle funzioni di centralinista;

Ritenuto che il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999, ha inteso operare uno specifico rinvio alla legge n. 113 del 1985, estendendo, sulle base di identici presupposti normativi, ai possessori di qualifica equipollente a quella di centralinista non vedente, la stessa tutela normativa oggi riconosciuta ai medesimi centralinisti non vedenti

iscritti all'apposito Albo nazionale, in aderenza alle nuove esigenze del mondo del lavoro, sempre più improntate alla utilizzazione di tecnologie avanzate nel settore della comunicazione telefonica. Ciò al fine di consentire una più puntuale tutela degli appartenenti alla categoria dei non vedenti offrendo, in tal modo, maggiori opportunità di inserimento professionale collegate alle innovative metodologie di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

*Qualifiche professionali equipollenti  
a quella di centralinista telefonico*

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999, e ai fini dell'applicazione della legge n. 113 del 1985, le seguenti qualifiche sono riconosciute equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente:

operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico;

operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati;

operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso.

Art. 2.

*Abilitazione professionale*

1. Ai fini del conseguimento delle qualifiche equipollenti di cui all'art. 1 e dell'iscrizione all'Albo professionale nazionale, restano ferme le disposizioni di cui alla citata legge n. 113 del 1985.

Art. 3.

*Disposizioni finali*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuate ulteriori qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente rispetto a quelle già indicate nel presente decreto.

Roma, 10 gennaio 2000

*Il Ministro: SALVI*

00A1473

DECRETO 11 gennaio 2000.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Annamaria 1967 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

**IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione straordinaria dell'11 dicembre 1998 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Annamaria 1967 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Annamaria 1967 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 28 aprile 1967 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Intersimone di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 20 maggio 1967, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Gino Cipriani con studio in Guidonia (Roma), via G. Puccini, 9/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2000

*p. Il Ministro: CARON*

00A1474